

OGGETTO: Note e Orientamenti in ordine ai reati di omicidio e di lesioni stradali.

Come è noto, la L. n. 41 del 23 marzo 2016 ha introdotto due nuovi reati colposi: l'omicidio stradale (art. 589 *bis* C.P.) e le lesioni personali stradali (art. 590 *bis* C.P.), oltre ad apportare alcune modifiche al Codice Penale, al Codice di rito e al C.d.S.

Questa legge ha in pratica operato lo "scorporo" dell'omicidio e delle lesioni colpose stradali dai vecchi e generalizzati reati di cui agli artt. 589 e 590 CP, introducendo nell'ordinamento italiano due nuovi e specifici reati:

- il reato di omicidio stradale, previsto nel nuovo art.589 *bis* C.P.;
- il reato di lesioni personali stradali gravi e gravissime, previsto nel nuovo art.590 *bis* C.P..

Questi due nuovi articoli sono speculari tra loro, risultando costruiti in modo identico e con uguale struttura, diversificandosi per il nome, il tipo di danno fisico causato e le pene.

Essi non fanno riferimento alcuno alla colpa generica (secondo la classica formula "*negligenza, imprudenza, imperizia inosservanza di precauzioni diverse*"), ma sono caratterizzati da sola colpa specifica, cioè l'inosservanza delle norme disciplinanti la circolazione stradale, per cui appare configurabile anche un concorso formale tra l'omicidio colposo del generico 589 C.P., caratterizzato da colpa generica, e l'omicidio stradale colposo del nuovo 589 *bis* C.P. (lo stesso valga per le lesioni stradali).

La novella reca poi numerose modifiche al C.P., al C.P.P. ed al CdS, necessarie a dare completa attuazione alla previsione delle nuove figure delittuose.

Tra queste si evidenzia fin d'ora, per le conseguenze pratiche riguardanti anche l'attività della Polizia Giudiziaria, come il reato di lesioni personali stradali gravi e gravissime, di cui al nuovo art.590 *bis* C.P., sia ora procedibile d'ufficio e la competenza per materia passi dal GdP al Tribunale monocratico.

Ne consegue che:

- se dalla gravità delle lesioni dipende la procedibilità del reato (ed in alcuni casi anche il possibile arresto dell'autore), cruciale diviene la certificazione della durata della malattia, con la soglia dei 40 giorni dettata dall'art.583 C.P., per cui si intende sensibilizzare i medici del Pronto Soccorso ed i certificatori, laddove possibile, anche nel primo intervento, ad una più circostanziata descrizione delle lesioni e conseguenze delle stesse ed una più critica valutazione della prognosi, specificando, ove possibile, nel caso di "*prognosi riservata*", se vi sia o vi sia stato pericolo di vita;
- le FF.OO. intervenute in occasione anche di sinistro stradale con feriti, nel caso di lesioni gravi e gravissime, dovranno svolgere tutti i rilievi di rito, disporre i prelievi biologici e gli accertamenti medici finalizzati ad accertare l'eventuale stato di alterazione psico-fisica dei conducenti, operare i sequestri dei mezzi coinvolti, svolgere le previste attività di PG per la ricostruzione della dinamica dell'incidente e trasmettere l'informativa di reato al Procuratore della Repubblica.

Si evidenziano subito anche le novità in tema di libertà personale:

- in caso di omicidio stradale (art.589 *bis* C.P.) l'arresto in flagranza di reato è sempre consentito, anche per l'ipotesi base ed anche se il conducente non si sia dato alla fuga dopo l'incidente, mentre l'arresto diventa obbligatorio nel caso di omicidio stradale aggravato, nei casi di cui al II e III comma dell'art. 589 *bis*;

- nel caso di lesioni stradali gravi o gravissime (art.590 *bis* C.P.) l'arresto è facoltativo, mentre nel caso di lesioni lievi, inferiori ai 40 gg di prognosi, l'arresto è consentito solo se il conducente non si sia fermato e si sia dato alla fuga dopo l'incidente.

Si rammenta che negli incidenti con esito mortale il verbale di sopralluogo è sempre obbligatorio e deve essere redatto sul luogo e nell'immediatezza del fatto. I rilievi planimetrici e quelli fotografici costituiscono parte integrante del verbale di sopralluogo.

Prima di iniziare le operazioni di accertamento ed i rilievi sui luoghi e sulle cose la P.G. operante deve informare il protagonista del sinistro, nei confronti del quale vengono svolte indagini, che può farsi assistere da un difensore di fiducia, il quale ha facoltà di presenziare ad accertamenti e rilievi.

Il difensore non ha diritto di essere preventivamente avvisato e quando non avesse la possibilità di intervenire ~~in~~ loco tempestivamente, il rilevatore può comunque procedere alle operazioni che abbiano carattere di urgenza.

Le ipotesi base

Omicidio Stradale:

- del vecchio art. 589 C.P. rimane solo il I comma, relativo all'ipotesi di omicidio colposo con colpa generica. Ogni riferimento all'omicidio colposo stradale (colpa specifica) è confluito nel nuovo 589 *bis* C.P.;

- in questo nuovo reato l'ipotesi base, contemplata nel I comma, prevede la **pena da 2 a 7 anni** di reclusione per chi cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (in pratica la precedente ipotesi aggravata dalla colpa specifica della violazione delle norme relative alla circolazione stradale è ora diventata l'ipotesi base del nuovo articolo);

Lesioni Stradali:

- lo stesso vale per le lesioni colpose: la vecchia ipotesi base (I comma dell'art.590 C.P.) prevede le lesioni da colpa generica punibili con la reclusione **fino a 3 mesi e 309 euro di multa**.

- il nuovo 590 *bis* C.P. introduce la nuova figura di reato di lesioni colpose con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, prevedendo due distinte ipotesi: le lesioni gravi con una **pena da 3 mesi a 1 anno** e le lesioni gravissime con una **pena da 1 a 3 anni**.

Mentre, dunque, per le lesioni lievi, anche se da violazione delle norme sulla circolazione stradale, vige sempre il vecchio I comma dell'art. 590 e resta la procedibilità a querela e la competenza del Giudice di Pace, per le due nuove ipotesi di reato contemplate nel 590 *bis* (lesioni gravi e lesioni gravissime) è prevista la procedibilità di ufficio e nelle due ipotesi base, cioè non aggravate, non è previsto arresto in flagranza, né fermo di P.G. e neppure è consentita misura cautelare di alcun tipo.

L'individuazione della tipologia del reato di lesioni dipende, dunque, dalla prognosi certificata dai sanitari, con il problema, cui si è già fatto cenno in precedenza, della valutazione della c.d. "*prognosi riservata*".

Nel caso di *omicidio stradale*, ancorché non aggravato, non è ammesso l'istituto della messa alla prova, mentre questo è ammesso per il caso di lesioni stradali gravi e gravissime non aggravate (salvo le aggravanti di cui al IV e VI comma dell'art.590 *bis* C.P.).

Le ipotesi aggravate

Si tratta di più ipotesi di aggravanti ad effetto speciale, in relazione alle quali sono previste dal nuovo art. 590 *quater* C.P. forti limitazioni al loro bilanciamento, quasi a farne delle ipotesi autonome di reato.

Tutte le ipotesi aggravate sono previste per i soli conducenti veicoli a motore.

Le specifiche aggravanti:

- II e III comma del 589 bis C.P.: reclusione **da 8 a 12 anni** per due ipotesi aggravate:

- omicidio stradale commesso dai conducenti di veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o in stato di alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope nelle ipotesi di cui all'art. 186, II comma lett. C, del CdS (alcolemia superiore a 1,5 g/l) e all'art.187 CdS;
- omicidio stradale commesso dai conducenti di veicolo a motore di cui all'art.186 bis, I comma lettere b)-c)-d), del CdS (c.d. 'abuso del professionista') in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art.186, II comma lett. B, del CdS (cioè quando si superano gli 0.8 g/l).

In questi casi:

- è obbligatorio l'arresto in flagranza (stante l'aggiunta di una lettera *m-quater* al 2° comma dell'art.380 C.P.P.);
- sono consentite le intercettazioni telefoniche;
- è consentito il fermo di PG;
- sono consentite le misure cautelari anche di natura carceraria.

Notazioni particolari:

- Trattandosi di reato aggravato colposo non è ipotizzabile la continuazione con le concorrenti contravvenzioni di cui agli artt. 186, II comma, e 187 del CdS;
- Per l'applicazione dell'ipotesi aggravata non è richiesto che la condizione di alterazione alcolica o da uso di stupefacente sia in nesso causale con la provocazione dell'incidente stradale, bastando la violazione della regola cautelare dell'essersi messo alla guida in condizioni pregiudicate, quando l'incidente risulti comunque addebitabile ad altri e diversi profili di colpa del conducente. Occorre comunque sempre la sussistenza di un nesso causale tra la condotta comunque colposa e l'evento dannoso derivatone.

- II e III comma art. 590 bis C.P.: speculari soluzioni anche per le lesioni stradali gravi e gravissime, con una pena per le lesioni gravi **da 3 a 5 anni** e per quelle gravissime **da 4 a 7 anni**.

In questi casi:

- è previsto come facoltativo l'arresto in flagranza (aggiunta la lettera *m-quinques* al 2° comma dell'art.381 C.P.P.);
- è consentito il fermo di PG per la sola ipotesi di lesioni gravissime, mentre per entrambe le ipotesi (lesioni gravi e lesioni gravissime) sono consentite le misure cautelari carcerarie ex art.280, II comma, C.P.P.;
- sono consentite le intercettazioni per la sola ipotesi di lesioni gravissime.

- IV comma artt. 589 bis e 590 bis C.P.: contiene un elenco di diverse (e meno afflittive) ipotesi aggravate di reato stradale, con una pena **da 5 a 10 anni** per l'omicidio, **da 1 anno e 6 mesi a 3 anni** per le lesioni gravi e **da 2 a 4 anni** per le lesioni gravissime e riguarda più ipotesi:

- Omicidio o lesioni procurate ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b);
- Omicidio o lesioni procurate ponendosi alla guida di un veicolo a motore procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita in quel tratto;
- Omicidio o lesioni procurate dal conducente di un veicolo a motore che attraversi un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero cerchi contromano;
- Omicidio o lesioni procurate dal conducente di un veicolo a motore a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o

a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.

Per questi casi sono consentiti l'arresto in flagranza ed il fermo di PG ex art. 384 CPP solo per l'omicidio e non per le lesioni.

Lo stesso per le misure cautelari.

Per le ipotesi di lesioni, ancorché gravi o gravissime, è, sempre con riferimento al IV comma, applicabile l'istituto della messa alla prova.

- VI comma artt. 589 bis e 590 bis C.P.: viene prevista un'aggravante comune (aumento di 1/3), in tutte le nuove ipotesi autonome di omicidio o lesioni stradali, se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Notiamo che, in pratica, la guida senza patente è diventata un illecito amministrativo (in base alla legge sulla depenalizzazione) ed una circostanza aggravante comune nel caso di omicidio stradale o lesioni stradali gravi e gravissime (nel caso di lesioni lievi no!).

- il penultimo comma dei due nuovi articoli (589 bis e 590 bis C.P.) introduce un'attenuante, con pena diminuita sino alla metà, per il caso che l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole.

Tale attenuante perciò rende possibile l'applicazione dell'istituto della messa alla prova per il caso di lesioni gravi e gravissime, ancorché aggravate.

- l'ultimo comma dei due nuovi articoli prevede l'omicidio (o le lesioni) plurime ed il calcolo dell'aumento di pena viene mutuato dall'istituto della 'continuazione', prevedendosi che, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applichi la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

- gli artt. 589 ter e 590 ter, anche qui specularmente, introducono un'ulteriore aggravante ad effetto speciale per il caso di "fuga del conducente", prevedendo un **aumento della pena da 1/3 a 2/3** e comunque non inferiore a 5 anni per il caso di omicidio stradale, a 3 anni per il caso di lesioni gravi o gravissime.

Qui sorgono alcuni problemi.

Nel silenzio della nuova legge, vi è un problema di coordinamento con le norme di cui all'art. 189, 6° e 7° comma, CdS, che, nel caso di fuga dall'incidente con danno alle persone e omissione di soccorso, prevedono (caso di fuga), già di per sé, la facoltatività dell'arresto in flagranza e la possibile applicazione di misure coercitive (non carcerarie) ex artt. 281-282-283 e 284 CPP.

A maggior ragione sarà consentito l'arresto se l'aggravante speciale della "fuga" è presente assieme ad altre circostanze aggravanti speciali di cui agli artt. 589 bis e 590 bis C.P..

Si ritiene, infine, che, per evitare una duplicazione di pene, per reati di cui artt. 589 bis e 590 bis C.P. le ipotesi aggravate conseguenti alla condotta di fuga (589 ter e 590 ter C.P.) costituiscano ipotesi speciali, tali da escludere la contestuale applicazione anche della normativa speciale di cui al CdS.

Ne consegue che, in tema di coordinamento tra la nuova fattispecie ex art. 590 bis e la previsione 'classica' dell'omissione di soccorso, quest'ultima continui a trovare applicazione (soltanto) in presenza di evento dal quale scaturisca lesioni lievi, in quanto nel caso di lesioni gravi e gravissime l'omissione di soccorso deve ritenersi assorbita dall'aggravante di cui all'art. 590 ter.

Le modifiche ai Codici (C.P. – C.P.P. – CdS)

1- Modifiche al Codice Penale

- L'art. 590 *quater* C.P. detta regole molto ristrette sul sistema di computo delle circostanze e sul loro bilanciamento, tanto da far avvicinare le ipotesi aggravate di omicidio o lesioni stradali a vere e proprie ipotesi autonome di reato.

Prevede infatti detto articolo che in tutti i casi di omicidio o lesioni stradali aggravate (anche nell'ipotesi di fuga), le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114, non possono essere ritenute prevalenti o equivalenti rispetto a quelle di cui agli artt. 589 *bis* e *ter*, 590 *bis* e *ter* e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.

In pratica le ipotesi aggravate si pongono come fossero autonome ipotesi di reato ed è sull'ipotesi aggravata che si calcola l'eventuale diminuzione di pena.

Diventa un vero e proprio lavoro di ingegneria riuscire ad ottenere (se è possibile ottenerla) una pena sospesa nel caso di omicidio stradale aggravato!

- il raddoppio dei termini di prescrizione (modifica 6° comma art.157 CP);
- raddoppiato il minimo edittale del reato di lesioni semplici di cui all'art.582 CP;
- modifiche dei vecchi 589 e 590 di cui si è già detto.

2- Modifiche al Codice di Procedura Penale

- Il punto 4 dell'art.1 della legge n. 41/2016 detta delle regole importanti in materia di accertamento alcolemico o di alterazione dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Vediamolo:

- In primo luogo viene fatto richiamo, per gli accertamenti funzionali agli artt. 589 *bis* e 590 *bis* C.P., alle procedure di cui all'art. 224 *bis* CPP, che prevede la possibilità di compiere, ai fini peritali, atti che possono incidere sulla libertà personale, quali il prelievo dei capelli, di peli o di mucosa del cavo orale (ai fini della determinazione del profilo del DNA), o accertamenti medici, anche senza il consenso della persona sottoposta all'esame. L'esecuzione coattiva, se assolutamente indispensabile per la prova dei fatti, è disposta dal Giudice con ordinanza. La persona sottoposta al prelievo deve essere assistita da difensore (ma siamo nell'ambito peritale);
- Il rifiuto di sottoporsi al test, se è sufficiente ad integrare il reato previsto agli artt. 186 comma 7 e 187 comma 8, non basta a fondare 'probatoriamente' le aggravanti di cui al 2° e 3° comma degli artt. 589 *bis* e 590 *bis*;
- di fronte al rifiuto di sottoporsi al test vi è la possibilità di ricorrere al prelievo coattivo, che era già previsto dal 2° comma dell'art. 359 *bis* CPP e che consentiva l'esecuzione coattiva delle operazioni con decreto motivato del PM e convalida del GIP entro le successive 48 ore. Nello specifico, in ragione dell'urgenza dell'accertamento e nel caso del possibile rifiuto del conducente, viene aggiunto un comma 3 *bis* all'art. 359 *bis* del CPP, che si riporta in toto:
 «3-*bis*. Nei casi di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale, qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il decreto di cui al comma 2 e gli ulteriori provvedimenti ivi previsti, possono, nei casi di urgenza, essere adottati anche oralmente e successivamente confermati per iscritto. Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all'accompagnamento dell'interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o

accertamento e si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi. Del decreto e delle operazioni da compiersi è data tempestivamente notizia al difensore dell'interessato, che ha facoltà di assistervi, senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni. Si applicano le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 365. Entro le quarantotto ore successive, il pubblico ministero richiede la convalida del decreto e degli eventuali ulteriori provvedimenti al giudice per le indagini preliminari, che provvede al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone immediato avviso al pubblico ministero e al difensore. Le operazioni devono sempre svolgersi nel rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 224-bis».

Il problema è quello dei **LIMITI** del prelievo coattivo.

Non vi è dubbio della legittimità' del prelievo coattivo sui liquidi biologici (urine, saliva), peli o capelli e della possibilità di sottoposizione coattiva ad accertamenti medici quali la sottoposizione a visita, effettuazione di prove e test (ovviamente con le modalità previste dal 224 bis C.P.P.).

Ma ciò, sappiamo, può non bastare, in quanto la sostanza stupefacente può rimanere presente nelle urine o nei capelli per giorni e quindi non vi è prova dell'attualità dello stato di alterazione al momento dell'incidente stradale. Costituisce elemento indiziario, ma non prova certa della guida in stato di alterazione.

Tale certezza la si raggiunge con l'esame ematico.

Il problema è se può essere coattivamente effettuato il prelievo ematico, dal quale solo può dedursi con certezza l'attualità dell'alterazione, ai fini della prova dello stato di alterazione psico-fisica del conducente.

L'ultimo rigo del nuovo comma 3 bis dell'art. 359 bis richiama il IV comma dell'art.224 bis che stabilisce che *“Non possono in alcun caso essere disposte operazioni che contrastano con espressi divieti posti dalla legge o che possono mettere in pericolo la vita, l'integrità fisica o la salute della persona O che secondo la scienza medica possono provocare sofferenze di non lieve entità”*.

Nel nostro caso il problema è se il prelievo coattivo del sangue costituisca un'attività che leda l'integrità fisica di una persona.

Si è detto che la disciplina dei prelievi coattivi, in quanto derogativa dei principi costituzionali di cui all'art. 13, va interpretata in modo rigoroso, per cui l'elencazione contenuta nel 224 bis non può essere ritenuta meramente esemplificativa, ma tassativa ... ed il 'prelievo ematico' non può essere imposto alla luce dei principi ormai consolidati in materia e dettati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 9 luglio 1996, laddove si precisa che l'esecuzione coattiva del prelievo ematico comporterebbe non solo una restrizione della libertà personale, ma anche una invasione della sfera personale della persona, pur senza comprometterne, di per sé l'integrità fisica e psichica e la dignità.

In base a tale impostazione, nella prima fase di applicazione di questa norma, si è ritenuto che il prelievo ematico non potesse essere imposto coattivamente per via giudiziaria.

Ne derivava che:

- il rifiuto ingiustificato avrebbe esposto il conducente alla sola responsabilità penale di cui agli artt. 186, comma 7, e 187, comma 8, del CdS;
- avrebbe esposto il conducente al possibile prelievo coattivo dei soli liquidi biologici e/o accertamenti medici di cui all'art. 224 bis C.P.P., nei limiti sopra ritenuti;
- il rifiuto di sottoporsi all'accertamento ematico non avrebbe comunque fatto scattare, di per sé, l'aggravante di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 589 bis.

Al fine di dimostrare lo stato di alterazione psico-fisica del conducente, nel caso di sinistro stradale con feriti, si sarebbe comunque potuto utilizzare il certificato medico relativo all'accertamento del tasso alcolemico e/o alla presenza di tracce di stupefacenti, qualora l'analisi del sangue fosse stata effettuata dal personale ospedaliero, non a richiesta specifica degli agenti della PG, ma unicamente per motivi clinici.

Tale certificazione non costituisce infatti prova forense, ma le risultanze, che rappresentano comunque un dato tecnico, assumono un valore indiziario che può essere valutato, unitamente ad altri eventuali elementi, secondo i criteri di cui all'art. 192 C.P.P., valore ancora maggiore se le urine e gli altri liquidi vengono inviati al laboratorio con appropriata catena di conservazione.

In tal senso ed a tal fine acquisiscono importanza anche gli elementi sintomatici di un'alterazione dello stato fisico, di per sé non sufficienti a contestare le aggravanti, ma importanti a supportare, a seguito delle analisi anche coattive sui liquidi biologici, l'ipotesi dell'attualità dell'alterazione psicofisica (si pensi alla visita medica ed ai parametri descrittivi ivi previsti delle generali condizioni del conducente, ai comportamenti descritti dagli agenti o militari intervenuti sul luogo dell'incidente ...).

N.B.: quando vi è prelievo ematico sollecitato al di fuori di specifiche ragioni sanitarie, come nel caso di accompagnamento al più vicino presidio ospedaliero per effettuare prelievo di liquido biologico o accertamento ex art.359, comma 3 *bis*, CPP, il conducente deve essere sempre comunque avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Questa Procura della Repubblica, peraltro recependo un orientamento condiviso con le Procure limitrofe, ritiene invece che sia previsto e consentito, per effetto delle modifiche apportate agli artt. 224 bis C.P.P. e 359 bis C.P.P., nei delitti di omicidio e lesioni stradali, introdotti con la legge 41/2016, procedere all'esecuzione in via d'urgenza, anche di prelievi coattivi di campioni ematici, se necessari all'accertamento dello stato di alterazione del conducente o dei conducenti coinvolti nel sinistro.

Si ritiene infatti che la nuova previsione di cui all'art. 359, comma 3 *bis*, C.P.P. intenda *ampliare* le possibilità investigative intese ad accertare sia lo stato di ebbrezza e sia quello di alterazione psicofisica e legittimi, in modo nuovo ed eccezionale rispetto al passato, la possibilità di prelievo di liquidi biologici quali saliva e sangue, in quanto **questi ultimi costituiscono gli unici liquidi utili all'accertamento dello stato di alterazione in atto**, richiesto perché si concretizzi l'aggravante ai reati di omicidio e lesioni personali stradali.

La nuova norma, rispetto alla previgente formulazione, non solo aggiunge nuovi casi in cui si applica la procedura di accertamento coattivo da essa disciplinata, ma introduce nuove modalità di accertamento medico coattivo, discostandosi dalle modalità di effettuazione previste in precedenza, in ragione della assoluta necessità ed urgenza di tale tipo di accertamento effettuato mediante prelievo coattivo di liquidi biologici. Tale carattere eccezionale e derogatorio rispetto alle disposizioni dell'art. 224 *bis* C.P.P. e della restante parte dell'art. 359 *bis* C.P.P. appare motivato anche dal fatto che la determinazione dei profili del DNA, cui erano sottesi i prelievi coattivi elencati nell'art. 224 *bis* C.P.P., appare del tutto irrilevante per i reati in oggetto, di contro alla evidente necessità di garantire la concreta applicazione delle aggravanti previste dagli artt. 589 *bis* e 590 *bis* C.P., posto che, in caso di rifiuto da parte del conducente, dal ritardo potrebbe derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, anche con riferimento alla previsione dell'obbligatorietà dell'arresto nei casi di cui al II ed al III comma dell'art. 589 *bis* C.P..

Sulla scorta di tali conclusioni dovranno essere definiti, con separato protocollo, coinvolgente anche il Prefetto, competente in ordine alle sanzioni di carattere amministrativo, i termini del necessario coordinamento e le modalità operative tra personale della Polizia Giudiziaria intervenuto sul luogo dell'incidente ed i presidi ospedalieri competenti per lo svolgimento dei prelievi e degli ulteriori accertamenti medici in via d'urgenza.

Ulteriori modifiche al C.P.P.:

- delle modifiche circa l'obbligatorietà e facoltatività dell'arresto si è detto;

- modifica dell'art. 406, comma 2-ter, per l'inserimento dei reati di cui agli artt. 589, secondo comma, 589 bis, 590, terzo comma e 590 bis tra quelli per i quali la proroga delle indagini può essere concessa una sola volta;
- modifica dell'art. 416, comma 2-bis, per l'inserimento dei reati di cui agli artt. 589, secondo comma, e 589 bis tra quelli per i quali la richiesta di rinvio a giudizio deve essere depositata dal PM entro 30 giorni dalla chiusura indagini;
- modifica dell'art. 429, comma 3-bis, per l'inserimento dei reati di cui agli articoli 589, secondo comma e 589-bis tra quelli per i quali tra la data del decreto che dispone il giudizio e la data fissata per il giudizio non possono passare più di 60 giorni;
- inserimento all'articolo 550, comma 2, dopo la lettera e) di una lettera e-bis) che prevede la competenza del giudice monocratico anche per le lesioni personali stradali, anche se aggravate, a norma dell'articolo 590-bis del codice penale, nonché estensione ai reati previsti dall'articolo 590-bis delle previsioni dei commi 1-bis e 1-ter del medesimo art. 550 CPP, per cui il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro 30 giorni dalla chiusura indagini e l'udienza deve essere fissata non oltre 90 giorni dalla emissione del decreto.

3- Modifiche al Codice della Strada

Tra le modifiche al Codice della Strada si ricordano in questa sede solo i lunghissimi periodi previsti (modifiche all'art. 322 CdS) in tema di revoca della patente di guida o di inibizione alla guida sul territorio nazionale:

“3-bis. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui all'articolo 589-bis, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca; per il reato di cui all'articolo 589-bis, quinto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi dieci anni dalla revoca. Tale termine è elevato a venti anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, del presente codice, e si sia dato alla fuga.

3-ter. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui agli articoli 589-bis, primo comma, e 590-bis del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, e si sia dato alla fuga””.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Antonio Angelo Chiappani

